

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO            | Presidente                                                |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FEDERICO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SICA                | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 20/06/2018

### FATTO

Il ricorrente riferisce: 1) di aver emesso, in data 4 luglio 2015, un assegno bancario nel medesimo comune di residenza del beneficiario dello stesso, dunque “su piazza”; 2) di averne subito il protesto, levato il 15 luglio 2015, a causa della mancanza di provvista; 3) che tale protesto sarebbe illegittimo, poiché tale titolo è stato presentato al pagamento una volta spirato il termine utile a tal fine normativamente previsto (8 giorni dall’emissione); 4) di aver scoperto soltanto in occasione della richiesta di un finanziamento che in conseguenza del suddetto illegittimo protesto il proprio nominativo era stato segnalato nella Centrale di Allarme Interbancaria e nel Registro Informatico dei protesti; 5) che le citate iscrizioni sono illegittime, in quanto non precedute dal c.d. “preavviso di revoca” prescritto dall’art. 9-*bis* della L. 386/1990 e fatte prima dello scadere del termine di 60 giorni (dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) accordato al traente un assegno senza provvista dall’art. 8 della legge citata al fine di provvedere al c.d. “adempimento tardivo”; 6) che l’intermediario convenuto – in spregio alla normativa di settore – non soltanto non ha fornito prova dell’invio del c.d. “preavviso di revoca”, ma ha ammesso di aver effettuato la segnalazione del suo nominativo in CAI prima dello spirare del suddetto termine di 60 giorni e di averla cancellata una volta ricevuta la prova del c.d. “adempimento tardivo”.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro, al quale ha chiesto di: 1) accertare l’illegittimità del comportamento posto in essere dall’intermediario per il mancato inoltro della comunicazione di cui all’art. 9-*bis* della L. 386/1990; 2) disporre a

carico dell'intermediario la cancellazione del protesto illegittimo dal registro informatico dei protesti, così come sancito dall'art. 4, comma 2°, l. 235/2000; 3) condannare l'intermediario al pagamento in favore dell'istante del risarcimento dei danni patiti e patendi, tra cui quello all'immagine per la somma complessiva di euro 3.000,00, ovvero, in via subordinata, a quella somma da quantificarsi in via equitativa da parte del Collegio, oltre le spese di procedura.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto ha chiesto al Collegio: in via principale, nel merito, di respingere le domande del ricorrente essendo legittimo il protesto a carico del medesimo levato ad iniziativa della banca per difetto di provvista, non essendo stata effettuata la lamentata iscrizione in CAI; in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Collegio ritenesse di ravvisare un qualche astratto fondamento nelle doglianze del ricorrente, respingere comunque la domanda risarcitoria a cagione della mancanza di prova del danno in capo al ricorrente.

L'intermediario convenuto ha eccepito che: 1) nel giorno in cui l'assegno di euro 1.000,00 oggetto del presente ricorso – emesso fuori piazza a Caianello dal ricorrente il 4.7.2015 – era pervenuto presso una delle proprie filiali di Napoli (il 7.7.2015), poiché il saldo del conto corrente su cui era stato tratto era pari soltanto ad euro 19,53, il relativo importo, inizialmente addebitato, era stato stornato, dando esito impagato in prima presentazione alla tramitante; 2) poiché anche in seconda presentazione del titolo non era intervenuta la necessaria provvista, l'assegno era stato avviato al protesto, levato per atto di Notaio il 15.7.2015 ossia nei termini previsti dalla legge per gli assegni "fuori piazza"; 3) in pari data veniva inviato al domicilio eletto dal ricorrente ex art. 9-ter della L. 386/1990 il c.d. "preavviso di revoca" di cui all'art. 9-bis della stessa legge, la cui ricezione da parte attorea è provata dal pagamento tardivo da questi fatto entro i termini ivi specificati; 4) il 3.9.2015, essendo pervenuta regolare "*quietanza liberatoria*" relativa all'assegno *de quo* ai sensi dell'art. 8 della legge citata, la convenuta provvedeva ad immettere nella procedura CAI – segmento CAPRI – notizia dell'effettuazione del pagamento tardivo, che è diversa dalla segnalazione negativa di cui all'art. 9 della stessa legge, giammai eseguita, come è dimostrato dal fatto che, nella detta segnalazione, non viene usato il termine "revoca" e, soprattutto, che parte attorea non ha prodotto alcuna evidenza probatoria a supporto della propria asserzione; 5) il convincimento contrario maturato dal ricorrente è ascrivibile alla scarsa chiarezza del riscontro al reclamo fornito il 12.5.2016, in cui si dice che "*una volta ricevuta la quietanza di pagamento, la segnalazione in CAI è stata regolarmente cancellata nei 60 giorni previsti*"; 6) la legittimità del protesto, levato per difetto di provvista nei termini normativamente previsti per l'assegno emesso "fuori piazza" dall'art. 32 della c.d. "Legge Assegni" ; 7) la non applicabilità al protesto degli art. 8 e 9-bis della L. 386/1990, concernenti esclusivamente la disciplina per l'iscrizione nella CAI; 8) il ricorrente deve indirizzare personalmente la richiesta di cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, ex art. 4 comma 2, L. 235/2000, alla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 9) la non spettanza del risarcimento dei danni subiti e subendi, sia per la legittimità del protesto e la non avvenuta iscrizione in CAI, sia perché i lamentati danni non vengono in alcun modo provati, limitandosi il ricorrente ad asserire di esser venuto a conoscenza delle iscrizioni contestate a seguito della "richiesta di un finanziamento", senza specificare che quest'ultimo gli sia stato negato

## DIRITTO

La controversia attiene alla presunta illegittimità della levata del protesto e dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro informatico dei protesti da parte dell'intermediario

resistente a causa di un assegno bancario non trasferibile privo di provvista; illegittimità diversamente motivata da parte attorea nei reclami e nel ricorso, essendo in particolare fatta dipendere: nel primo reclamo (dell'11.12.2015) dalla levata del protesto prima dello spirare del termine di presentazione dell'assegno al pagamento; nel secondo reclamo (del 25.4.2016), dal mancato rispetto dei termini normativamente previsti, dall'assenza del preavviso "di protesto" e dall'intervenuto "pagamento tardivo" a sanatoria, sul presupposto che a tale atto pubblico si applichi la stessa disciplina prevista per l'iscrizione in CAI; nel ricorso, dalla presentazione al pagamento dopo la scadenza del termine utile normativamente previsto, non facendosi riferimento alla violazione della normativa CAI che si vorrebbe applicare anche al protesto.

Le parti concordano sulla circostanza che il ricorrente, in data 4.7.2015, emetteva un assegno bancario non trasferibile di euro 1.000,00 (che veniva presentato per l'incasso il 7.7.2015), ma il cui pagamento non andava a buon fine per carenza di fondi, cosicché il 15.7.2015 ne veniva levato il protesto tramite notaio. Il ricorrente, in ogni caso, si duole del fatto che la banca non avrebbe dovuto procedere a far levare il protesto dell'assegno, non avendo ricevuto il "preavviso di revoca" ed avendo egli provveduto ad effettuare il pagamento tardivo a favore del beneficiario in data 1.9.2015 (cfr. all. 5 alle controdeduzioni).

Ciò premesso, il Collegio deve ricordare che non è applicabile alla levata del protesto la disciplina prevista in materia di Centrale di Allarme Interbancaria dagli artt. 8 e 9-bis della legge 386/1990, sicché unico presupposto per la levata del protesto è che l'assegno sia stato presentato per il pagamento nel termine utile e non vi siano fondi sufficienti per onorarlo.

A tal proposito, è da rilevare che, essendo l'assegno in questione non trasferibile, non sussiste quell'esigenza di tutela dell'azione di regresso nei confronti dei giratari dell'assegno che l'orientamento consolidato dei Collegi adduce a fondamento dell'onere della banca di levare il protesto nei casi di difetto di provvista.

Ciò nondimeno, i Collegi hanno chiarito che il protesto, *"oltre ad essere il presupposto formale per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dei giranti ai sensi dell'art. 45, l. assegni, ne cristallizza il mancato pagamento e, esercitando una pressione psicologica sul debitore per indurlo al pagamento, tutela nella sostanza anche l'interesse del portatore del titolo ad ottenere l'adempimento del credito ivi incorporato"* (cfr., ad es., ABF Bari, n. 3694/2017). Ancor più esplicitamente, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 2567/2013) ha affermato che il protesto costituisce formalità prevista anche nell'interesse del portatore del titolo, come attesta sia l'art. 64, legge assegni (ove prevede che soltanto con il consenso del portatore del titolo il debitore può sottrarsi agli effetti negativi della pubblicità del protesto, offrendo una forma di attestazione quale la dichiarazione sostitutiva firmata dal trattario parimenti idonea a conservare l'azione di regresso), sia l'art. 3, l. 12 febbraio 1955, n. 77 (che fa obbligo ai pubblici ufficiali di trasmettere periodicamente l'elenco dei protesti al Presidente della Camera di commercio competente per territorio al fine della pubblicazione nel registro informatico dei protesti). Trattasi di previsioni chiaramente finalizzate ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. Onde, la tutela dell'interesse del portatore del titolo non può dirsi affatto estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, *"sia da ritenersi non soltanto pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche "doverosa" per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari (Banca d'Italia, Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio*

2009, Sez. I, § 1.3) – *tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo “il disagio e il costo” di doversi attivare per recuperare il suo credito [...]* (così, Collegio coord., n. 2567/2013).

Tanto acquisito, e posto che la documentazione in atti rivela che sul conto corrente del ricorrente non vi era disponibilità sufficiente per il pagamento dell'assegno bancario “fuori piazza” in questione, non può dubitarsi che il protesto sia stato, nel caso di specie, levato legittimamente dall'intermediario resistente, che ha rispettato anche il termine all'uopo previsto dal comb. disp. degli artt. 32 e 46 l. assegni, avendo effettuato tale adempimento undici giorni dopo la data di emissione dell'assegno, ossia prima del termine di quindici giorni per la presentazione al pagamento degli assegni “fuori piazza”, spirato il quale il protesto sarebbe stato invece illegittimo.

Deve poi ritenersi infondata la doglianza del ricorrente circa la mancata comunicazione dell'intermediario prima della levata del protesto, in quanto una simile “avviso” non è normativamente prescritto.

Del pari inaccoglibile è la richiesta del ricorrente di condannare l'intermediario alla cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, in quanto tale ipotesi è prevista dall'art. 4, l. 77/1955 (come modificata dalla L.235/2000) per il solo caso in cui l'azienda di credito abbia “*proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto*”: il che, come si è visto, non è avvenuto nella specie.

Negli altri casi, invece, la medesima norma stabilisce che è il “*debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso*”, a doversi attivare per ottenere la cancellazione, presentando al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, debitamente compilata e corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Infine, è irricevibile ed infondata la doglianza relativa all'iscrizione presso la Centrale di Allarme Interbancaria, in quanto il ricorrente non ha effettuato tale contestazione nei propri preventivi reclami all'intermediario e peraltro, non ottemperando all'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha depositato in atti alcuna prova della iscrizione del proprio nominativo in CAI, né ha specificato la data in cui la stessa sarebbe avvenuta; d'altra parte, l'intermediario ha documentato, sul punto, di non aver effettuato alcuna segnalazione nell'Archivio prima del pagamento tardivo, allegando a sostegno delle proprie deduzioni l'inserimento nello stesso, in data 3.9.2015, della notizia dell'avvenuto pagamento tardivo.

In considerazione di quanto precede, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO